

**CONDIZIONI TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA ALLEGATE AL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO STIPULATO DAL GROSSISTA O ALTRO MANDATARIO PER CONTO DEI CLIENTI FINALI DEL MERCATO LIBERO O AUTOPRODUTTORE**

Fornitura N.	Data	Contratto	Ta	Rs	Cm	Zn	Ope./Ufficio		Tipo di contratto	
								DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA		
Cliente							Piano/App.	Uso fornitura		
Indirizzo							Cap	Località		
Subentra a							Ap	Impianto		
C.f./Partita IVA		Data di nascita	Località		pr			Telefono		
Indirizzo di residenza o sede legale							Cap	Località		
Condizioni di fornitura Decorrenza: Opz. Tariffaria: Tensione: Potenza disponibile contratto Potenza in franchigia Matricola contatore										
Deposito cauzionale. Euro	Contrib. allacciamento e/o diritto fisso. Euro	Spostamento contatori e varie. Euro		Rimborso deposito cauzionale. Euro	Imponibile IVA. Euro	%	Importo IVA. Euro	Bolli. Euro		
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
POD									Importo totale. Euro	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. Dir. Reg. Entrate di Milano n. 3/11199/99 del 26.10.99

Condizioni particolari di fornitura

Le presenti condizioni specificano e disciplinano gli aspetti tecnici relativi e/o funzionali all'erogazione del servizio di trasporto, sono accessorie al contratto di trasporto dell'energia elettrica stipulato dal Grossista o da altro mandatario per conto del Cliente e sono corredate di un allegato che forma parte integrante ed inscindibile delle stesse.
 Gli artt. 2 (deposito cauzionale), 9 (fatturazione), 10 (pagamento bollette), delle condizioni generali di fornitura, sono superati da quanto contenuto nel contratto del servizio di trasporto stipulato dal Grossista o da altro mandatario.
 Allegato n. 2

Aem Elettricità Spa - Società del Gruppo AEM

Condizioni tecniche di somministrazione dell'energia elettrica ai Clienti del mercato libero

Condizioni generali di trasporto energia elettrica.

01. Il Cliente, contestualmente alla sottoscrizione delle condizioni tecniche, deve versare, ove richiesto, il contributo di allacciamento e/o diritto fisso come determinato dalle norme vigenti o, in mancanza di queste, dall'Aem Distribuzione Energia Elettrica Spa (di seguito Aem). Nel caso in cui l'allacciamento non fosse realizzato per cause indipendenti dall'Aem, le condizioni tecniche si intenderanno risolte per impossibilità sopravvenuta e l'Aem restituirà il contributo versato detraendo dal medesimo le spese sostenute e l'ammontare dell'I.V.A. relativa, se dovuta.
02. All'atto della stipulazione delle condizioni tecniche di trasporto, il Cliente deve versare all'Aem un deposito cauzionale, commisurato alla potenza contrattualmente impegnata, come determinato dalle norme vigenti. Il deposito è fruttifero e può variare nel corso delle condizioni tecniche per effetto di disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In sostituzione del deposito cauzionale, l'Aem si riserva di richiedere al Cliente la prestazione di idonea garanzia in forma di fidejussione. Per i soli clienti domestici, la domiciliazione bancaria esonera dal versamento del deposito. Gli oneri fiscali relativi alle condizioni tecniche sono a carico del Cliente.
03. L'Aem subordina l'esecuzione dell'allacciamento: a) all'ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni, concessioni o servitù che dovessero rendersi necessarie per consentire l'esecuzione del lavoro; b) al rilascio ad Aem dei permessi e delle autorizzazioni se richiesti dalla legge e/o dagli Enti pubblici e/o da Terzi; c) all'esecuzione degli eventuali lavori da realizzarsi a cura del Cliente. L'energia sarà fornita finché durano tali autorizzazioni concessioni, servitù o permessi. Le opere murarie, se necessarie, saranno eseguite a cura e spese del Cliente. Gli impianti, sino ai gruppi di misura compresi, sono di proprietà dell'Aem che li potrà rimuovere alla cessazione delle condizioni tecniche.
04. L'Aem, secondo le norme vigenti, stabilisce la soluzione tecnica idonea all'allacciamento, la tensione d'alimentazione, l'ubicazione e la tipologia dei punti di consegna e di misura in base alla situazione degli impianti esistenti nella zona e all'entità della potenza massima a disposizione. La proprietà dovrà mettere a disposizione dell'Aem locali accessibili per la centralizzazione dei gruppi di misura e nei casi di proprietà recintata dovrà predisporre idoneo manufatto con diretto accesso dalla pubblica via.
05. Il Cliente, affinché l'Aem possa assicurare il trasporto, deve, su richiesta di quest'ultima, mettere a disposizione un locale idoneo con agevole accesso dalla pubblica via per l'installazione di una cabina di trasformazione a servizio dello stabile e di terzi nel rispetto delle norme.
06. Nel caso di nuove condizioni tecniche, per il primo anno di trasporto o, comunque, fino al primo rilevamento, l'eventuale bolletta d'acconto si baserà sulla media dei prelievi per forniture dello stesso tipo, anche in relazione al numero dei componenti della famiglia o, se comunicato, sulle indicazioni del Cliente. L'Aem per la determinazione dei prelievi di energia e di potenza installerà i gruppi di misura, controllo e limitazione che riterrà necessari. Il Cliente s'impegna ad usare i propri apparecchi ed impianti in modo tale da non essere di disturbo all'esercizio ed alla rete dell'Aem. Detti impianti debbono rispondere alle norme C.E.I. ed essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, anche in materia di sicurezza. L'Aem in caso di accertate irregolarità che costituiscano situazioni oggettive di pericolo ha facoltà di sospendere il trasporto. Le spese di disattivazione e riattivazione sono a carico del Cliente.
07. L'Aem per esigenze di economicità e/o di miglioramento del servizio, nonché per adeguare i propri impianti alle norme di legge e/o al progresso tecnologico, potrà modificare i valori di tensione con preavviso di 90 giorni, restando a carico del Cliente le spese di adattamento del proprio impianto utilizzatore. L'Aem potrà fornire l'energia in media tensione; in tal caso il Cliente assumerà a proprio carico i costi dell'adattamento del proprio impianto e l'esercizio della propria cabina di trasformazione e dovrà mettere a disposizione dell'Aem, a monte della propria cabina di trasformazione e con agevole accesso alla pubblica via, locali idonei all'installazione di tutte le apparecchiature necessarie.
08. Il Cliente deve consentire l'accesso agli impianti dell'Aem per la loro verifica, sostituzione e/o spostamento e per la lettura del gruppo di misura. Inoltre deve consentire la verifica anche del proprio impianto ed apparecchi nel caso in cui fossero di disturbo all'esercizio della rete Aem e in tutti i casi richiesti dalle competenti Autorità. Gli impianti, le cassette di derivazione, i gruppi di misura e i relativi sigilli a monte del punto di consegna non devono essere occultati. L'Aem in caso di accertate irregolarità che costituiscano situazioni oggettive di pericolo ha facoltà di sospendere il trasporto, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. Le spese di disattivazione e riattivazione sono a carico del Cliente.
09. Nel rispetto delle norme vigenti e a fini di miglioramento del servizio e/o economicità, l'Aem, può modificare la periodicità di fatturazione, i termini e le modalità di pagamento ed emettere bollette d'acconto.
10. Il Cliente è tenuto al pagamento delle bollette secondo le modalità ed i termini ivi previsti, che non saranno inferiori a 20 giorni dalla data di emissione della bolletta. In caso di ritardo o di omesso pagamento anche parziale, l'Aem ha facoltà di sospendere il trasporto in conformità alle vigenti disposizioni e di addebitare gli interessi di mora, calcolati su base annua, al tasso ufficiale di riferimento aumentato di tre punti e mezzo, nonché le spese postali relative all'invio del sollecito di pagamento. Le spese di disattivazione e riattivazione sono a carico del Cliente.
11. Le parti possono richiedere, in contraddittorio tra loro, la verifica del gruppo di misura. Se dalla verifica risultasse uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, l'Aem provvederà alla ricostruzione dei prelievi sulla base dell'errore accertato. Qualora le indicazioni del gruppo di misura risultassero inattendibili, i prelievi saranno valutati mediante equi confronti con i consumi rilevati negli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti al guasto. Il Cliente può portare a conoscenza di Aem elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento. L'Aem comunicherà per iscritto al Cliente il risultato della verifica e della ricostruzione dei consumi comprensiva della documentazione giustificativa prevista dalla normativa. In caso di mancata opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Aem accrediterà o addebiterà in bolletta le somme richieste. Qualora l'intervento sia richiesto dal Cliente ed il misuratore risulti regolarmente funzionante l'Aem addebiterà il costo sostenuto per la verifica.
12. Il Cliente deve comunicare per iscritto all'Aem variazioni di residenza o cambio d'uso del trasporto qualora tali eventi comportino una modifica di tariffe e/o imposte, la cui applicazione decorrerà dalla data di presentazione della domanda, senza riconoscimento di periodi progressi.
13. Il Cliente non può cedere a terzi o utilizzare per scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente l'energia elettrica oggetto delle presenti condizioni tecniche. L'Aem in caso di accertate irregolarità, dopo averle contestate al Cliente, ha facoltà di sospendere il trasporto finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. Le spese di disattivazione e riattivazione sono a carico del Cliente.
14. Il Cliente risponde della conservazione degli apparecchi, dei gruppi di misura e del materiale Aem installati presso di lui e gli è fatto divieto di sposterli, manometterli od occultarli. In caso di incendio, di esplosione, di furto o di manomissione delle apparecchiature, il dell'Aem Cliente non risponderà del danno se dimostrerà la propria estraneità all'accaduto.
15. In caso di prelievo fraudolento, Aem ricostruirà e fatturerà i consumi secondo la tipologia dell'impianto e sulla base dei prelievi medi di periodi analoghi e richiederà il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature, se manomesse. Aem ha inoltre facoltà di sospendere il trasporto addebitando al Cliente le spese di disattivazione e riattivazione.
16. L'Aem non risponde dei danni causati dall'energia elettrica a valle del punto di consegna (gruppo di misura). Le variazioni di frequenza o tensione dovute a cause accidentali, le interruzioni o limitazioni del trasporto dovute a cause accidentali, a scioperi, a esigenze di servizio, disposte dalle competenti Autorità non danno diritto a riduzioni del corrispettivo, a risarcimento di danni, a risoluzione delle condizioni tecniche.
17. L'Aem ha facoltà di risolvere le presenti condizioni tecniche ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di sospendere il trasporto oggetto delle presenti condizioni tecniche, in caso di inadempimento delle obbligazioni previste da: art. 10 (mancato pagamento); art. 13 (cessione o utilizzo non consentito); art. 14 (manomissione o furto); art. 15 (prelievo fraudolento). In questi casi il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti oltre al risarcimento di eventuali danni.
18. Le condizioni tecniche hanno durata di un anno e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da parte del Cliente mediante formale comunicazione e/o fissando di conseguenza con Aem l'appuntamento per sigillare il gruppo di misura. In mancanza di tale comunicazione o di negato accesso al gruppo di misura, il Cliente risponde di tutti i consumi da chiunque effettuati e di eventuali danni arrecati alle apparecchiature. L'Aem, nel caso di mancato utilizzo del trasporto, si riserva la facoltà di recedere dalle condizioni tecniche ai sensi dell'art. 1456 del c.c.
19. In caso di risoluzione anticipata delle condizioni tecniche da parte del Cliente, Aem applica le penali eventualmente previste dall'opzione tariffaria scelta.
20. Tariffe, impegni contrattuali, parametri di trasporto, tempi di intervento per le prestazioni richieste dal Cliente e altre eventuali condizioni sono stabiliti in conformità alle norme vigenti nel periodo di validità delle condizioni tecniche.
21. L'Aem può cedere le presenti condizioni tecniche ad altra impresa.



Milano, li

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: art. 1 (risoluzione delle condizioni tecniche per impossibilità sopravvenuta); art. 3 (rilascio dei permessi o delle concessioni); art. 4 (messa a disposizione di locale per centralizzazione gruppi di misura); art. 5 (messa a disposizione di locale per cabina elettrica); art. 6 (modifica valori di tensione); art. 8 (controllo impianti e lettura gruppo di misura); art. 10 (applicazione interessi di mora); art. 13 (divieto di cessione di energia elettrica a terzi e di utilizzo non previsto); art. 16 (limitazione di responsabilità dell'Aem); art. 17 (clausola risoluzione espressa); art. 18 (rinnovo automatico); art. 19 (risoluzione anticipata delle condizioni tecniche); art. 21 (cessione delle condizioni tecniche).

Milano, li

Il Cliente,

CONDIZIONI PARTICOLARI

01. Limiti di prelievo - Potenza disponibile e potenza in franchigia

- a Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile" indicato nelle condizioni tecniche relative al servizio di trasporto dell'energia elettrica, corrisponde al fabbisogno massimo di potenza e conviene che tale valore si intende, a tutti gli effetti, come livello di potenza massima prelevabile e reso disponibile da Aem Distribuzione Energia Elettrica Spa (di seguito Distributore).
- b Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile". In caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile, il Distributore comunicherà al Grossista o altro mandatario l'eventuale modifica contrattuale ed invierà al Cliente apposita fattura per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, dei pregressi oneri di allacciamento corrisposti (potenza in franchigia) e della potenzialità degli impianti del Distributore. Il Cliente si impegna a corrispondere al Distributore il predetto contributo entro la scadenza indicata in fattura. Qualora, in relazione alla capacità dei predetti impianti, l'aumento della potenza disponibile non fosse possibile, il Distributore ne dà comunicazione al Cliente, oltre che al Grossista o altro mandatario. Se ciò nonostante il Cliente effettua dei prelievi eccedenti la potenza disponibile o nel caso il Cliente non corrisponda quanto dovuto per l'adeguamento della potenza disponibile al proprio fabbisogno massimo di potenza, il Distributore può sospendere l'esecuzione ovvero risolvere di diritto il presente contratto e cessare il servizio di trasporto nei riguardi del Cliente medesimo.
- c In ogni caso il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Distributore o a terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio (in termini di continuità della fornitura e qualità della tensione) erogato.

02. Fattore di potenza ed energia reattiva

Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0,70, il Cliente si impegna a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore. Alle utenze con potenza disponibile superiore a 20 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kVarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro-tempore. Il Cliente, in questi casi, è comunque tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,90 il fattore di potenza medio mensile del prelievo. In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Distributore.

03. Impianti e apparecchi del Cliente - Verifiche

Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del punto di consegna. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore. In particolare:

- a non devono essere immessi con gli impianti ed apparecchi del Cliente disturbi sulla rete alla quale è connesso che eccedano i limiti previsti dalle vigenti norme sulla compatibilità elettromagnetica, in particolare i disturbi generati dagli impianti ed apparecchi del Cliente devono essere contenuti, in conformità alle stesse prescrizioni e limitazioni adottate dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale nei confronti delle reti di distribuzione ad essa connessa di pari tensione;
- b le protezioni contro i guasti interni devono provvedere ad isolare tempestivamente e selettivamente la sola parte coinvolta dell'impianto del Cliente, compatibilmente con lo schema di connessione adottato, senza coinvolgere la rete alla quale è connesso e/o altri Clienti;
- c per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti trifasi il Cliente deve mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva;
- d i circuiti del Cliente alimentati da altre disponibilità di energia elettrica devono essere predisposti (salvo diversa specifica pattuizione) in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia trasportata dal Distributore, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi nelle diverse alimentazioni.

04. Impianti e apparecchi del Distributore - Verifiche

- a Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, le spese, sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore. Le spese di verifica saranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dal Distributore (di cui al provvedimento CIP n. 42/1986 e successive modifiche ed integrazioni). Esse si baseranno sui costi medi dell'impiego di mezzi, materiali e persone (oltre alle spese generali) per il tempo medio necessario a effettuare la verifica. Il loro esatto ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica.
- b Il Cliente ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o, in mancanza, dalle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.
- c Nel caso il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Distributore, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Distributore. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Distributore un importo pari al costo sostenuto dal Distributore per l'intervento, determinato in base ai criteri di cui all'art. 4 lett. a).

05. Riservatezza

Il Cliente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 20 della legge 31.12.1996 n. 675 dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal fine, consente al Distributore il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni, inoltre, il Cliente presta il proprio consenso, ai sensi dell'art. 29.4 del testo integrato annesso alla Delibera 262/01 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, alla comunicazione da parte del Distributore al Grossista o altro mandatario titolare del contratto di trasporto, delle misure dell'energia elettrica rilevate e registrate nel punto di prelievo.

Milano, li

Il Cliente